

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria

1) RICORSO DEL CROCIATI NOCETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI NOCETO/SANGIOVANNESE DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 3.11.2010)

Ordinanza istruttoria.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Marco Lipari – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2) RICORSO DELL'A.S. VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MELFI DEL 14.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/DIV del 16.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Vigor Lamezia Calcio di Lamezia Terme (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO RICHIESTA DI CORREZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARA DI RECUPERO VIAREGGIO/TERNANA DEL 17.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. IACONI OSVALDO SEGUITO GARA REGGIANA/BASSANO VIRTUS DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 ST S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione inflitta al Sig. Iaconi Osvaldo ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 26.11.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete